



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 21 giugno 2022 n.91

(Ratifica Decreto Delegato 16 maggio 2022 n.76)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 16 maggio 2022 n.76 – Proroga delle disposizioni del decreto delegato 28 aprile 2022 n. 71 - Riduzione delle aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di benzina, di gasolio e di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad uso carburante – e conseguente adeguamento dei provvedimenti fiscali di cui al Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 114 e sue successive modifiche – promulgato;

Visto l'articolo 9 della Legge 11 novembre 1975 n.42;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.18 adottata nella seduta del 9 maggio 2022;

Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 giugno 2022;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.12 del 14 giugno 2022;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DELEGATO 28 APRILE
2022 N. 71 - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SPECIALE
SULLE IMPORTAZIONI DI BENZINA, DI GASOLIO E DI GAS DI PETROLIO
LIQUEFATTI (GPL) AD USO CARBURANTE - E CONSEGUENTE
ADEGUAMENTO DEI PROVVEDIMENTI FISCALI DI CUI AL DECRETO
DELEGATO 6 AGOSTO 2012 N. 114 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE**

Art. 1

(Proroga disposizioni)

1. Le disposizioni relative alla riduzione delle aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di cui al Decreto Delegato 28 aprile 2022 n. 71, sono prorogate fino al 18 luglio 2022.
2. A decorrere dal 19 luglio 2022, il Decreto Delegato n.71/2022 cessa i suoi effetti e si applicano le aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di benzina, di gasolio e di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad uso carburante di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n. 195.

Art. 2

(Adeguamento provvedimenti fiscali)

1. Limitatamente agli acquisti effettuati dal 23 marzo 2022 al 18 luglio 2022, le riduzioni delle accise previste ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 del Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 114 e successive

modifiche, sono definite rispettivamente nella misura di 20 centesimi di euro e di 8 centesimi di euro a litro.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 giugno 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini